



UNIONCAMERE



CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA SETTORIALE DI VIGILANZA DEL MERCATO SUI DPI - ANNUALITÀ 2024/2025

TRA

L'Unione Italiana delle Camere di commercio in seguito denominata "Unioncamere", avente sede legale in P.zza Sallustio n° 21 – Roma, C.F. 01484460587, rappresentata dal Segretario Generale Dr. Giuseppe Tripoli, nato a Randazzo (CT) il 30/11/1959, cod. fis. TRPGPP59S30H175T

da una parte

E

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia in seguito denominata "Camera di commercio", avente sede legale in Catanzaro – via A. Menniti Ippolito n° 16, rappresentata dal Segretario Generale f.f. Dr. Ciro Di Leva, nato a Torre Annunziata (NA) il 26/09/1968, cod. fis. DLVCRI68P26L245S

dall'altra parte

VISTO

- il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato, come modificato dal Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2018;
- il Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
- il D.lgs. 12 ottobre 2022, n. 157 sull'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020 cit. e semplificazione e riordino del relativo sistema di vigilanza del mercato;
- il Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, come modificato dal D.lgs. 19 febbraio 2019, n. 17. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio;
- il D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della l. 29 luglio 2003, n. 229;
- il Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la Direttiva 87/357/CEE del Consiglio;
- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 s.m.i., recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
- il D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

PREMESSO CHE

- l'art. 18, par. 5 del Regolamento (CE) n. 765/2008 impone agli Stati membri di dotarsi di programmi generali e settoriali di vigilanza del mercato;
- l'art. 1, par. 1 del Regolamento (UE) 2019/1020 pone l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno rafforzando la vigilanza del mercato sui prodotti oggetto della normativa di armonizzazione dell'Unione di cui all'art. 2, per garantire che nel mercato dell'Unione siano disponibili soltanto prodotti conformi che soddisfano prescrizioni che offrono un livello elevato di protezione di interessi pubblici, quali la salute, la sicurezza in generale, la tutela dei consumatori e la



protezione dell'ambiente;

- ai sensi dell'art. 11, par. 3 del Regolamento (UE) 2019/1020 le autorità di vigilanza del mercato eseguono i controlli del caso, in misura adeguata, sulle caratteristiche dei prodotti attraverso verifiche documentali e, laddove necessario, controlli fisici e di laboratorio;
- il punto 8 dell'allegato I del D.lgs 12 ottobre 2022, n. 157, individua nel Ministero dello sviluppo economico – ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy (di seguito "Ministero") – l'autorità di vigilanza competente dell'applicazione del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio (adeguamento nazionale D.lgs. 4 dicembre 1992, n. 475);
- ai sensi dell'art. 20, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'art. 2, comma 2, lett. c della legge 29 dicembre 1993, n. 580, s.m.i. le Camere di commercio svolgono funzioni relative alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti di vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti;
- l'art. 7 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, affida ad Unioncamere il compito di curare e rappresentare gli interessi generali delle Camere di commercio e degli altri organismi del Sistema camerale italiano,

CONSIDERATO CHE

- dal 2009 il Ministero, in attuazione degli adempimenti ora previsti nel Regolamento (UE) 2019/1020, stipula con l'Unioncamere convenzioni per definire ed attuare programmi di vigilanza del mercato. Tali programmi comprendono sia lo svolgimento di attività di controllo, a cura delle Camere di commercio, che attività generali e di supporto, a cura dell'Unioncamere e con l'ausilio delle proprie società *in house* e di soggetti specializzati del sistema camerale;
- per il 2024 il Ministero ha richiesto nuovamente il coinvolgimento del Sistema camerale per la realizzazione di un programma settoriale di controllo sui DPI, in modo particolare caschi per ciclisti, occhiali da sole, occhiali per motocicli, occhialini da piscina, maschere da sci;
- la convenzione tra il Ministero e l'Unioncamere del 16 dicembre 2022 "Azioni innovative nel campo della vigilanza del mercato in materia di sicurezza prodotti e metrologia, relative anche alla vendita on line o tramite altri canali di vendita a distanza e alla qualità dei servizi, anche in adempimento degli obblighi europei in materia ex art. 2 D.M. 6 maggio 2022" prevede, all'art. 2, la realizzazione di programmi settoriali di controllo su specifiche tipologie di prodotto e presenta le necessarie disponibilità economiche. Il 18 aprile 2024 il Ministero e l'Unioncamere hanno siglato un apposito piano esecutivo per definire i contenuti dei summenzionati programmi settoriali di vigilanza del mercato, tra cui rientra anche quello destinato al controllo sui DPI;
- per la definizione analitica delle attività, il 15 luglio 2024 l'Unioncamere ha trasmesso al Ministero una proposta di progettazione esecutiva di dettaglio, su cui il Ministero ha espresso parere favorevole in data 31 luglio 2024;
- il suddetto Programma prevede risorse limitate e finalizzate allo svolgimento di un numero predefinito di controlli, il Ministero - d'intesa con l'Unioncamere - ha ritenuto opportuno coinvolgere un numero limitato di Camere di commercio, individuando, in particolare, alcune di quelle che da sempre sono più impegnate in azioni di vigilanza del mercato e che, quindi, possono garantire la piena realizzazione dell'iniziativa nei tempi previsti nel piano esecutivo. Alla luce delle suddette considerazioni, l'Unioncamere ha elaborato il presente modello di convenzione, quale strumento di adesione delle Camere di commercio all' iniziativa programmata,

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 OGGETTO

Con la presente convenzione le Parti definiscono i rispettivi impegni, le modalità di rendicontazione e la liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione di un Programma settoriale di vigilanza del mercato, relativo al 2024 e finalizzato ad accertare la conformità di specifiche tipologie di DPI – nello specifico caschi per ciclisti, occhiali da sole, occhiali per motocicli, occhialini da piscina, maschere da sci – ai requisiti di sicurezza e di salute previsti nel regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo



e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale.

Nell'ambito del Programma è prevista la realizzazione di due tipologie di attività:

- generali e di supporto, a cura di Unioncamere con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale;
- ispettive, a cura della Camera di commercio.

Le premesse e l'allegato formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2 LE ATTIVITÀ GENERALI E DI SUPPORTO

Le attività generali e di supporto sono dirette a fornire strumenti operativi che agevolino la Camera di commercio nello svolgimento delle funzioni di vigilanza del mercato nonché a favorire una maggiore competenza del personale camerale ed un'uniformità di comportamenti ispettivi e sanzionatori.

Tali attività sono pianificate dall'Unioncamere, con l'ausilio delle proprie società in house e di soggetti specializzati del Sistema camerale, e consistono nella realizzazione delle seguenti azioni di supporto tecnico giuridico.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato

Unioncamere, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero, predispone il Programma settoriale nazionale e definisce ed assegna la correlata programmazione locale alla Camera di commercio.

b) Campionamento

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica le tipologie di operatori economici da sottoporre a controllo e mette a disposizione della Camera di commercio le linee guida per la predisposizione del relativo campionamento.

Unioncamere, seguendo le indicazioni del Ministero, identifica altresì le tipologie di prodotto da sottoporre a controllo e provvede alla relativa assegnazione alla Camera di commercio nella misura indicata nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

c) Convenzione quadro con i laboratori accreditati

Unioncamere, per il tramite di Dintec, cura i rapporti convenzionali con laboratori accreditati/organismi notificati che intendono eseguire i controlli documentali sui prodotti oggetto della presente convenzione.

La convenzione quadro, che prevede tra l'altro una penale in caso di mancato o tardivo adempimento, ha lo scopo di garantire tariffe agevolate e fornire un disciplinare operativo uniforme per l'esecuzione dei controlli documentali e delle analisi di campione sui prodotti oggetto della presente convenzione.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, fornisce indicazioni operative per consentire lo svolgimento uniforme della vigilanza sui prodotti oggetto della presente convenzione e mette a disposizione le schede tecniche di prodotto a supporto delle attività ispettive. L'avvio dei controlli non è comunque vincolato alla messa a disposizione della totalità della documentazione operativa.

e) Assistenza tecnico-giuridica

Unioncamere mette a disposizione della Camera di commercio un servizio di assistenza in back office attraverso personale esperto e servizio di posta elettronica: segreteria.legislativo@unioncamere.it

f) Supporto informativo

Unioncamere, d'intesa con il Ministero, pianifica azioni di supporto informativo per l'attuazione del presente Programma.

g) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato

Unioncamere predispone strumenti informatici per il monitoraggio e la rendicontazione del programma, anche al fine di evitare la duplicazione di controlli.

h) Erogazione delle risorse economiche

Unioncamere eroga alla Camera di commercio il rimborso dei costi sostenuti, nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

La Camera di commercio si impegna a realizzare le seguenti attività generali.

a) Programma settoriale di vigilanza del mercato

La Camera di commercio attua il programma settoriale secondo quanto previsto nella presente convenzione.

b) Campionamento

La Camera di commercio acquisisce dall'Unioncamere le linee guida per la predisposizione del campione degli operatori economici e dei prodotti da sottoporre a controllo e procede con la sua definizione.

c) Convenzione con i laboratori accreditati

La Camera di commercio affida i controlli documentali a laboratori accreditati/organismi notificati che



abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Una volta individuato il laboratorio accreditato/organismo notificato, la Camera affida il relativo incarico, recependo quanto previsto nella Convenzione quadro tra il laboratorio accreditato e Dintec, compresa la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio.

La Camera può affidare i controlli documentali anche a soggetti diversi, purché siano in possesso dell'accreditamento per gli specifici controlli da realizzare e nel rapporto contrattuale sia prevista la penale in caso di mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni, che la Camera potrà richiedere mediante comunicazione scritta al Laboratorio. Inoltre, le tariffe, le modalità e i tempi di erogazione della prestazione da essi proposte devono essere in linea con i criteri, anche di natura economica, previsti nell'ambito della convenzione quadro di Dintec.

d) Indicazioni operative e schede di prodotto

La Camera di commercio segue scrupolosamente le indicazioni operative per lo svolgimento omogeneo dei controlli e le schede tecniche di prodotto.

e) Supporto informativo

La Camera di commercio partecipa gratuitamente alle sessioni di supporto informativo in modalità a distanza.

f) Monitoraggio e rendicontazione del Programma settoriale di vigilanza del mercato

La Camera di commercio registra tempestivamente i controlli effettuati allo scopo di condividere le informazioni in tempo reale, evitando la duplicazione di controlli e consentendo all'Unioncamere e al Ministero di monitorare le attività progettuali e predisporre report periodici.

ART. 3 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

La Camera di commercio si impegna a svolgere le ispezioni nella misura definita nell'allegato n. 1 alla presente convenzione. Sono riconosciute le ispezioni realizzate dalla CCIAA dalla sottoscrizione del presente atto.

Ogni ispezione si compone tassativamente delle seguenti tipologie di controlli:

- visivo/formale;
- documentale sostanziale;
- analisi di campione;

I controlli dovranno essere eseguiti **esclusivamente** su **caschi per ciclisti, occhiali da sole, occhiali per motocicli, occhialini da piscina, maschere da sci.**

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla Camera di commercio.

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di commercio a laboratori accreditati/organismi notificati e che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con l'Unioncamere per il tramite di Dintec.

Nell'ambito di ogni ispezione sono sottoposti a controllo visivo/formale, controllo documentale e analisi di campione due diversi prodotti.

I controlli devono essere svolti nella misura assegnata e sui prodotti individuati nell'allegato n. 1 alla presente convenzione.

ART. 4 LE MODALITÀ DI ACQUISTO DEI PRODOTTI

La Camera di commercio si impegna ad acquistare i prodotti sia in luoghi fisici che on line, utilizzando la modalità di acquisto on line in relazione preferibilmente ad almeno il 50% delle ispezioni assegnate ed utilizzando a tale scopo la procedura operativa elaborata dal Gruppo di lavoro MIMIT- Sistema Camerale per la vigilanza on line.

ART. 5 I CRITERI DI RIMBORSO DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO

I controlli svolti dalla Camera di commercio sono rimborsati secondo i criteri definiti nella sottostante tabella.



Tab. 1 – Criteri di rimborso

Tipologie di prodotto	ISPEZIONE		
	Rimborso forfetario per ogni ispezione realizzata a cura della CCIAA su 2 diversi prodotti	Rimborso massimo per l'acquisto di 2 prodotti (n. esemplari come riportato in nota) e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e delle analisi di campione (IVA inclusa)	Rimborso massimo per il controllo documentale e per le analisi di campione, svolti a cura del Laboratorio, su 2 prodotti (IVA inclusa)
Caschi da ciclisti*	€ 500,00	€ 2.400,00	€ 3.200,00
Occhiali da sole**	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 3.600,00
Occhiali per motocicli***	€ 500,00	€ 5.400,00	€ 4.000,00
Occhialini da piscina****	€ 500,00	€ 630,00	€ 3.660,00
Maschere da sci*****	€ 500,00	€ 960,00	€ 2.800,00

* Per le prove sono necessari tre campioni di casco per ciascuna falsa testa. Ai fini delle prove le false teste sono due per ogni modello di casco prelevato, in tutto, quindi, sono necessari 6 esemplari per ciascun modello, ai quali vanno aggiunti 2 esemplari ai fini di eventuali analisi di revisione. In sintesi: per ogni modello di casco prelevato è necessario l'acquisto di 8 esemplari.

** Per le prove sono necessari sette campioni

*** Per le prove sono necessari diciotto campioni

**** Per le prove sono necessari sette campioni

***** Per le prove sono necessari sei campioni

N.B.: in ogni caso per il numero di esemplari/campioni fanno fede le schede prodotto messe a disposizione dai Laboratori

L'ispezione è soggetta a rimborso forfetario, pari ad euro 500,00, esclusivamente nel caso in cui siano state rispettate le modalità previste nell'art. 3, e cioè quando la Camera di commercio abbia effettuato il controllo visivo/formale, il controllo documentale e le analisi di campione su 2 diversi prodotti.

Sono ammissibili compensazioni economiche nell'ambito delle risorse assegnate nell'allegato n. 1 della presente convenzione.

Tuttavia, nel caso in cui il preventivo di spesa dei controlli documentali o dell'acquisto prodotti superi il correlato limite massimo ammissibile di rimborso, la Camera di commercio ne dà tempestiva comunicazione, corredata da adeguate ragioni tecniche, ad Unioncamere.

Unioncamere, d'intesa con il Ministero e salvo disponibilità economica, valuta la richiesta e, ove ne ricorrano i presupposti, ne autorizza la spesa.

Resta fermo che non potrà essere riconosciuta alcuna spesa suppletiva, il cui impegno non sia stato preventivamente autorizzato da Unioncamere.

ART. 6 LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SU RICHIESTA DEL MINISTERO

Ove necessario e dietro autorizzazione preventiva di spesa del Ministero e di Unioncamere, la Camera di commercio può effettuare ulteriori attività di vigilanza, in aggiunta e/o in sostituzione rispetto a quelle assegnate nella presente convenzione, fermo restando il rimborso integrale delle spese sostenute e rendicontate dalla Camera di commercio e nel rispetto dei criteri previsti nell'art. 3 della presente convenzione.

ART. 7 LE MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Il versamento delle somme dall'Unioncamere alla Camera di commercio avviene con le seguenti modalità:

- 30% alla sottoscrizione della convenzione;
- 70% a saldo alla conclusione delle attività.

I trasferimenti delle risorse alla Camera di commercio sono effettuati sulla base della disponibilità delle relative somme erogate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy all'Unioncamere.

ART. 8 LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Entro il **31 luglio 2025** la Camera di commercio trasmette, all'indirizzo pec unioncamere@cert.legalmail.it, la relazione finale delle attività e la rendicontazione delle spese sostenute ed adeguatamente documentate



tenendo conto delle indicazioni operative che Unioncamere metterà a disposizione.

ART. 9 LE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIONCAMERE E LA CAMERA

Eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi concordati devono essere motivati e tempestivamente comunicati all'Unioncamere allo scopo di consentire la modifica della pianificazione nazionale delle attività. Eventuali modifiche e/o integrazioni apportate alla convenzione tra l'Unioncamere e il Ministero potranno comportare modifiche alla convenzione tra l'Unioncamere e la Camera di commercio.

ART. 10 LA DURATA

La presente Convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e sino al **31 luglio 2025**, salvo proroga proposta dall'Unioncamere.

Entro tale data dovranno essere effettuati i controlli assegnati, liquidate le correlate spese e trasmessa la relativa rendicontazione ad Unioncamere con le modalità previste nell'art. 7 della presente convenzione.

ART. 11 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati (di seguito anche GDPR) e del D.lgs. 196/2003 le Parti - in qualità di Titolari autonomi ai sensi dell'art. 4, punto 7 del GDPR - si impegnano a trattare i dati personali concernenti i firmatari e i referenti della presente convenzione, ovvero acquisiti allo scopo di dare attuazione alla stessa, esclusivamente per le finalità di gestione dei connessi adempimenti amministrativi, contabili e di rendicontazione e in ogni caso in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza di cui al richiamato GDPR.

La base giuridica dei trattamenti, tenuto conto delle norme precedentemente richiamate, è costituita dall'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR.

In particolare, ai fini dell'esecuzione delle attività di cui all'art. 2, Unioncamere potrà acquisire dati comuni e di contatto (come qualificati all'art. 4 punto 1 del GDPR) del personale camerale coinvolto nell'esecuzione della convenzione. Tali dati saranno trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti, nonché in base alle vigenti disposizioni di legge, dal personale degli uffici di Unioncamere preposti all'attuazione della convenzione, per le parti di rispettiva competenza, adeguatamente formato e istruito, e da soggetti designati come Responsabili esterni dei trattamenti ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, svolte dalle Camere di commercio in forza della normativa richiamata in premessa, la Camera potrà eventualmente acquisire: a) dati personali comuni relativi ai soggetti dotati di poteri gestionali e di controllo nell'ambito dell'azienda soggetta ad ispezione, nonché del personale dedicato alle attività oggetto di verifica; b) dati giudiziari (qualificati all'art. 10 del GDPR), ovvero informazioni idonee a rivelare i provvedimenti emergenti dal casellario giudiziale, l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. 159/2011 e/o la qualità di imputato o di indagato, necessari all'assolvimento degli obblighi di verifica e controllo. Tali dati saranno trasmessi ad Unioncamere esclusivamente ove previsto da specifici obblighi di legge e comunque non dovranno essere trasmessi per le finalità di rendicontazione di cui all'art.6 della convenzione. Laddove per il migliore svolgimento delle attività di cui all'art. 2 vi fosse l'esigenza di condividere, nel merito, la documentazione contenente i dati personali e/o giudiziari raccolti nell'ambito dell'attività di vigilanza, la Camera avrà cura di provvedere alla loro trasmissione in forma anonima.

Le Parti si danno atto che i dati raccolti in ogni caso potranno essere comunicati a soggetti pubblici e privati qualificati (es. Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Autorità giudiziaria, Unioncamere) - in qualità di Titolari autonomi del trattamento - nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti e alle finalità previste dalla normativa vigente in materia, e comunque per esclusive ragioni di legge - e non saranno oggetto di altre tipologie di comunicazione o diffusione in ambito nazionale o UE, se non nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per l'**UNIONCAMERE**

Il Segretario generale (Giuseppe Tripoli)

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
e s.m.i.*

Per la **CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO, AGRICOLTURA**

Il Segretario generale f.f. (Ciro Di Leva)

*F.to digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005
e s.m.i.*



ALLEGATO N. 1

LA PROGRAMMAZIONE SETTORIALE DI VIGILANZA LOCALE

Il rimborso massimo a beneficio della Camera di commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia per la realizzazione della programmazione settoriale di vigilanza di cui alla sottostante tabella 1 è pari a € 7.600,00.

Tab.1 - La programmazione ispettiva ed economica

Prodotti da sottoporre a vigilanza	N. ispezioni assegnate	Totale rimborso forfetario per le ispezioni realizzate a cura della CCIAA	Totale rimborso massimo per l'acquisto di prodotti e le spese di spedizione, ai fini del controllo documentale e dell'analisi di campione (IVA inclusa)	Totale rimborso massimo per il controllo documentale e per l'analisi di campione, svolti a cura del Laboratorio (IVA inclusa)
Occhiali da sole	1	€ 500,00	€ 3.500,00	€ 3.600,00
RIMBORSO MASSIMO A BENEFICIO DELLA CAMERA				€ 7.600,00

N.B. Per il numero di esemplari si rimanda alle note di cui alla tabella 1 a pagina 5 della Convenzione